

di legge, essendo stato accettato dall'onorevole ministro, non ha bisogno di maggiori spiegazioni. Esso tende a rendere obbligatorio, da parte del presidente, il rinvio della causa quando non vi sia stata produzione di documenti, e dacchè l'onorevole ministro lo ammette, non vi ha che a sostituire le parole: *deve essere accordato a quelle: può essere accordato.*

**Presidente.** La Commissione accetta questo emendamento?

**Pozzi Domenico, relatore.** Accettiamo l'emendamento. Anzi, esso ha già formato oggetto di discussione, nel seno della Commissione, in questo senso. E poichè l'onorevole ministro ha già dichiarato di accettarlo, così anche la Commissione lo accetta.

**Presidente.** Viene l'emendamento dell'onorevole Mezzanotte, che consiste nel sopprimere le parole del primo comma: *Qualora non siano stati depositati documenti.*

**Mezzanotte.** Io mantengo il mio emendamento, perchè ritengo che quelle parole siano inutili, in quanto che il primo differimento si concede sempre.

**Gianturco, ministro guardasigilli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Prego l'onorevole Mezzanotte di considerare che questa prima parte dell'articolo non è inutile. Nel quarto comma dell'articolo 5, che è già stato votato, si è detto che il tribunale o la Corte può, per gravi motivi, da enunciarsi specificatamente nel provvedimento, rinviare la discussione della causa ad un'udienza prossima.

Si contemplanò nel disegno di legge due ipotesi distinte: quella, in cui si sia fatto il deposito dei documenti, e quella, in cui questo deposito non abbia avuto luogo: nella prima, le facoltà del Presidente sono subordinate ad alcune condizioni; nella seconda, invece, il differimento è di diritto.

**Presidente.** Gli onorevoli Calvi, Pivano, Falconi, Cuzzi, Calleri Enrico, Bergamasco, A. Lucchini, A. Farinet, Mezzanotte e Ottavi hanno proposto il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 6:

« *Sostituire alle parole: il primo differimento può essere accordato dal presidente sull'istanza delle parti, le altre: la parte convenuta è in diritto di ottenere il rinvio della causa ad altra udienza.* »

**Pivano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Pivano.** L'essenziale nell'emendamento proposto da me in unione ad altri colleghi è che si riconosca il diritto nel convenuto al rinvio della causa quando l'attore non ha fatto il deposito dei documenti a senso dell'articolo precedente, e che non sia soltanto in facoltà del presidente di concedere, perchè nella facoltà di concedere vi è anche quella di negare, e a noi sembra che in tali circostanze non si possa nè debba mai negare il rinvio se richiesto dal convenuto.

Intesi su tal punto non è il caso di discutere sulla forma. Sembra che la forma da noi proposta corrisponda meglio all'idea e sia anche più in armonia all'articolo precedente. Ad ogni modo, siccome siamo d'accordo sulla sostanza, per la forma dell'emendamento me ne rimetto completamente alla Camera.

**Presidente.** S'intende che lo ritira questo emendamento?

**Pivano.** Lo ritiro.

L'onorevole Di Stefano ha presentato il seguente emendamento all'articolo 6:

« La causa non potrà essere, in nessun caso, posta in discussione od assegnata per la trattazione, nel caso di presentazione di nuovi documenti, se non quando il procuratore dell'altra parte lo consenta.

« Tuttavia, quando, per la presentazione di documenti, la causa si sia differita più di cinque volte, il presidente potrà segnare un termine perentorio per la presentazione dei documenti e fisserà il giorno per la discussione o trattazione della causa.

« Nel giorno della discussione o della trattazione della causa, potranno i procuratori delle parti fare aggiunte e modificazioni alle loro comparse, ma non potranno produrre nuovi documenti, nè chiedere nuove istruzioni ».

**Di Stefano.** Il mio emendamento non ha più ragione d'essere.

**Olivieri.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Olivieri.** A proposito di questa discussione, mi è accaduto quello che accade per solito nella discussione delle cause che si trattano col procedimento sommario: sono venuto all'udienza impreparato. Per cui, non essendo stata accolta la domanda di rinvio, devo limitarmi, più che altro, a far brevissime os-